



# COMUNE DI POLLINA

(Città Metropolitana di Palermo)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 del 28 APRILE 2023

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2023**

L'anno duemilaventitre giorno 28 del mese di APRILE alle ore 17:30, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot.n.3901 del 20.04.2023 presso l'aula consiliare "G. Giambelluca" del Comune di Pollina.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.9 e n.1 assenti come segue:

N.O.	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenti</i>
1	MUSOTTO GIULIANA		SI
2	GENCHI CECILIA		SI
3	GENCHI ANGELA		SI
4	SARRICA GIUSEPPE		SI
5	MUSOTTO GIULIO		SI
6	GAGLIANELLO SALVATORE		SI
7	SCIALABBA GIUSEPPE		SI
8	SOLARO MARIA		SI
9	CASSATARO GIUSEPPE		SI
10	CASTIGLIA NUNZIO		NO

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza  
Scrutatori: Genchi Cecilia, Cassataro Giuseppe, Scialabba Giuseppe

Il Presidente introduce il 8° punto all'ordine del giorno **“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2023**

Presenti n.9 Consiglieri Comunali

assente n.1 Consigliere Comunale (Castiglia Nunzio)

CON VOTAZIONE:

N.7 voti favorevoli

N.2 astenuti (Genchi Angela, Cassataro Giuseppe)

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'O.A.EE.LL.R.S.;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze formulata dall'Assessore al Bilancio **“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2023”**

Indi il Presidente pone ai voti L'IMMEDIATA ESCUTIVITÀ

**II CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta

Presenti n. 9 Consiglieri Comunali

Assente n.1 Consigliere Comunale ( Castiglia Nunzio)

CON VOTAZIONE:

N.7 voti favorevoli

n.2 ASTENUTI ( Genchi Angela, Cassataro Giuseppe)

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**



## COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426  
e-mail [ragioneria@comune.pollina.pa.it](mailto:ragioneria@comune.pollina.pa.it)- PEC. [comunedipollina@pec.it](mailto:comunedipollina@pec.it)

SECONDO SETTORE CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023.**

L'ASSESSORE AL BILANCIO

**VISTO** l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**RILEVATO**, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- **aliquota di base per l'abitazione principale**, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- **aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- **aliquota di base per i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- **aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti**, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**RILEVATO** che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**EVIDENZIATO** che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**PRESO ATTO** che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

**VERIFICATO** che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

**EVIDENZIATO** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

**CONSIDERATO** che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

**DATO ATTO** che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

**VERIFICATO** che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze	0,4 per mille	CONFERMATA
Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille	CONFERMATA
Terreni agricoli	0,0 per mille	ESENTATI IN QUANTO ISISTENTI su Territori montani o di collina (circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9)
Fabbricati gruppo "D"	10,0 per mille	CONFERMATA
Altri immobili	10,60 per mille	CONFERMATA

**RIMARCATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTA** la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), comma 775 art. 1, che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli EE.LL. adottando la seguente previsione:

*“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.*

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

**VISTO** l'Ordinamento Regionale Enti Locali per la Regione Sicilia;

**RICHIAMATO**, altresì lo Statuto Comunale;


#### **PROPONE**

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>
<i>4,00 per mille</i>	Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
<i>10,00 per mille</i>	Fabbricati gruppo "D" immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 DPR n. 917/1986 e smi
<i>10,60 per mille</i>	Altri immobili
<i>€200,00</i>	Detrazione per abitazione principale di lusso e relative pertinenze

- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
- Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**  
Salvatore Gaglianello







## COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426  
e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. [comunedipollina@pec.it](mailto:comunedipollina@pec.it)

SECONDO SETTORE CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023.**

### PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 04.04.2023  <b>IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI)</b>
Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 04.04.2023  <b>IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI)</b>



# Comune di Pollina

Città Metropolitana di Palermo

## Parere del Revisore dei Conti

*sulla proposta di deliberazione Consiliare  
avente come oggetto:*

***“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE  
PER L’ANNO 2023”.***

*L’ORGANO DI REVISIONE  
RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO*

Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO  
Data: 11/04/2023 16:01:18



# Comune di Pollina

Il Revisore Unico

Verbale n. 110 del 07.04.2023

**Parere del Revisore dei Conti** sulla proposta di deliberazione Consiliare avente come oggetto:  
**“Approvazione aliquote IMU da applicare per l’anno 2023”.**

Il sottoscritto Revisore Unico **Rag. Anastasi Carmelo Franco**, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 06.07.2020; per il triennio 2020-2023; ha esaminato la proposta di deliberazione, presentata dall’Assessore al Bilancio, Sig. Salvatore Gaglianello, unitamente agli allegati di Legge, operando nel rispetto della Legge e con particolare riferimento:

**VISTO** l’Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 «*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*» in materia di funzioni dell’organo di revisione;

**VISTO** l’Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere sull’approvazione di applicazione dei tributi locali;

**VISTO**, altresì:

- la Legge 27 Luglio 2000, n. 212;
- la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- **VISTO** Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile, come richiesto dall’Art. 239, Comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L..

## PREMESSA

**VISTA** la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 Dicembre 2022, n. 197), comma 775 Art. 1, che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli EE.LL. adottando la seguente previsione: *“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli Enti locali possono approvare il Bilancio di Previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il 2023 è differito al 30 Aprile 2023”.*

**VISTO** l'Art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'Art. 27, Comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”.*

#### **RICHIAMATI**

l'Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'Art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente.

#### **NORME DI RIFERIMENTO**

#### **RISCONTRATO E VISTO:**

- l'Art. 1, Comma 738 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° Gennaio 2020

#### **CONSIDERATO** in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'Imposta Municipale Propria che, dunque, rappresenta l'Ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

#### **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**RILEVATO**, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- *aliquota di base per l'abitazione principale*, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- *aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale*, di cui all'Articolo 9, Comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- *aliquota di base per i terreni agricoli*, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- *aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti*, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al Comma 777;

**RILEVATO** che, ai sensi del suddetto Comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad Ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso Articolo 52, Comma 1, che recita: "*Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti*";

**VISTO** il Comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'Articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**EVIDENZIATO** che, ad opera dell'Art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (Legge

di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il Comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante Decreto del MEF;
- il Comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**PRESO ATTO** che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 Febbraio 2020;

**VERIFICATO** che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato Comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

**EVIDENZIATO** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

**DATO ATTO** che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il Comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal Decreto Interministeriale del 20 Luglio 2021;

**VERIFICATO** che il Decreto Interministeriale 20 Luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 Ottobre;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'Art. 1, Comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'Art. 1, Comma 767, della Legge n. 160/2019.

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze	0,4 per mille	CONFERMATA
Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille	CONFERMATA
Terreni agricoli	0,0 per mille	ESENTATI IN QUANTO INESISTENTI su Territori montani o di collina (circolare del Ministero delle Finanze 14 Giugno 1993, n. 9)
Fabbricati gruppo "D"	10,0 per mille	CONFERMATA
Altri immobili	10,60 per mille	CONFERMATA

**RIMARCATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

**DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa - contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Valentina Musumeci, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° Comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni (TUEL).

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere.

Dopo di ciò **esprime**, per le proprie competenze,

### **parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023**", presentata dall'Assessore al Bilancio Sig. Salvatore Gaglianello.

Pollina, 07.04.2023.

*L'organo di revisione*

RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO  
Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO  
Data: 11/04/2023 16:01:42

**COPIA DELIBERA C.C. N. 12 DEL 28.04.2023**

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2023**

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SARRICA GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
MUSOTTO GIULIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 28.04.2023

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10-05-2023 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sferruzza Catena

Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.04.2023

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Dalla Residenza Comunale, Li 28.04.2023

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia

